



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile".

Repertorio atti n. 9/CU del 26 gennaio 2023.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 26 gennaio 2023:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota DAGL n. 327 del 16 gennaio 2023, acquisita in pari data al protocollo DAR n. 1658, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile", approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2023 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che, con nota DAR n. 1763 del 17 gennaio 2023, l'atto è stato trasmesso a tutte le amministrazioni statali coinvolte, nonché alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI ed all'UPI, ai fini dell'espressione del parere in sede di Conferenza unificata, chiedendo di far pervenire eventuali osservazioni sul testo del provvedimento;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole con le richieste emendative formulate dalla Regione Umbria e con le raccomandazioni di cui al documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (Allegato A). Con riferimento alle raccomandazioni, viene evidenziato che le somme stanziare per il fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 4 del decreto-legge sono insufficienti a soddisfare i fabbisogni delle Regioni con la richiesta che tali somme siano quantomeno equiparate a quelle destinate al fondo per la realizzazione del Piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi;

- l'ANCI ha espresso parere favorevole, con le proposte emendative, relative al personale dei comuni colpiti dal sisma, di cui ai documenti inviati per via telematica che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante (Allegato B). L'ANCI, inoltre, ha chiesto che vengano stanziare risorse necessarie al potenziamento dei servizi comunali di protezione civile, considerato che, da quando la Protezione civile è diventata una funzione fondamentale dei Comuni, non c'è mai stata una linea di finanziamento per il potenziamento dei relativi servizi comunali di protezione civile;

- l'UPI ha espresso parere favorevole;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante "Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/10/CU03/C13

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11
GENNAIO 2023, N. 3, RECANTE “INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI
RICOSTRUZIONE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI E DI PROTEZIONE
CIVILE”**

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 03) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome **esprime parere favorevole**, evidenziando che le somme stanziare per il fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 4 del decreto-legge sono insufficienti a soddisfare i fabbisogni delle Regioni e con la richiesta che le stesse siano quantomeno equiparate a quelle destinate al fondo per la realizzazione del piano nazionale azioni di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi.

La Regione Umbria propone inoltre le seguenti proposte emendative:

EMENDAMENTO N. 1

Atto Senato 462

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

Emendamento Articolo 3

(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

“2-ter. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2024”.”

Relazione

Con l'introduzione del comma 2-ter, anche in coerenza con la disposizione recata dall'articolo 1, comma 761 della legge n. 197/2022 - che consente, per il personale precario dei crateri sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016, la possibilità di continuare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il processo di stabilizzazione con oneri a carico del Bilancio dello Stato fino all'esaurimento delle risorse del fondo di cui all'articolo 57, comma 3-bis, terzo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre



2021, n. 126 - si estende al 31 dicembre 2024 il termine per la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, con possibilità di concludere le procedure entro lo stesso termine.

Tali termini sono peraltro analoghi a quelli già fissati per il processo di stabilizzazione recato al comma 2 dell'articolo 20 dello stesso decreto legislativo n. 75 del 2017.

EMENDAMENTO N. 2

Atto Senato 462

Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile

Emendamento Articolo 5

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“comma 2 - All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole “limitrofi alla provincia di Ancona, sono aggiunte le parole: “nonché con la delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022 nel territorio dei comuni di Gubbio, di Pietralunga e di Scheggia e Pascelupo, in provincia di Perugia”



Relazione

Con l'introduzione del comma 2, viene preso atto che lo stato di emergenza derivato dall'evento meteorico eccezionale del settembre 2022 ha interessato anche 3 comuni della fascia appenninica dell'Umbria, oltre a quelli marchigiani, come acclarato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile nella delibera del Consiglio dei ministri del 4 novembre 2022.

Roma, 26 gennaio 2023



26/01/2023



D.L. n. 3/2023

“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”

AS 462

SENATO DELLA REPUBBLICA

**Commissione ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica**




Il decreto legge 11 gennaio 2023, n.3, recante “Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile” **introduce misure volte coerentemente ad allineare la normativa relativa agli eventi sismici che hanno interessato l’Abruzzo nel 2009 alle norme di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza**, con lo scopo di accelerare e semplificare la ricostruzione pubblica. La norma reca quindi **disposizioni in merito ai poteri sostitutivi statali per gli interventi che rientrano nel PNRR da realizzare nelle aree del terremoto del 2016** e disciplina la **nomina del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione delle aree del Centro Italia** interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Importante la previsione di cui all’articolo 3, comma 2 che proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 la possibilità di durata - anche mediante rinnovo - dei rapporti di lavoro a termine stipulati con il personale in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e **presso gli altri enti pubblici ricompresi nel cratere del Sisma del 2016**. Preme evidenziare in questa sede che in merito alla questione del personale a supporto della ricostruzione era già intervenuta la legge di bilancio per il 2023, che con il comma 761, come da proposta dell’Anci, modificando l’articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha consentito una riapertura dei termini per la stabilizzazione del personale dei Comuni impegnato nelle operazioni di ricostruzione del sisma 2016 che abbia maturato i requisiti necessari nei termini previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, utilizzando le economie disponibili del fondo di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 57 del decreto-legge n. 104 del 2020.

In merito al personale del Sisma Centro Italia, vi sono due ulteriori problemi relativi al personale che il Parlamento dovrebbe prendere in considerazione **per consentire agli enti locali di poter ottimizzare la gestione delle risorse umane ed economiche che straordinariamente sono state messe a disposizione:**

1. Sarebbe necessario **consentire la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato** ai sensi dell’art. 50-bis del dl 17 ottobre 2016, n. 189 **anche ai soggetti che, nel corso dei 36 mesi di servizio prestato** necessari per la stabilizzazione, **abbiano prestato servizio in aree diverse** ma immediatamente inferiori, di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021. Ciò allo scopo di evitare che tali risorse, dopo essere state opportunamente formate ai fini della ricostruzione, utilizzino il loro patrimonio di conoscenze maturato nei Comuni del Sisma per partecipare a concorsi emanati da enti diversi.
2. Sempre in merito alla stabilizzazione del personale, sta accadendo proprio in funzione e in ragione di quanto sopra, che molte risorse, ancorché stabilizzate, lascino il posto di lavoro per essere assunte in Enti diversi. Sarebbe opportuno che per questi casi di specie fosse consentito di poter utilizzare gli spazi assunzionali concessi in deroga per le assunzioni a tempo indeterminato che si liberano a seguito delle dimissioni per riassumere personale a tempo determinato, trattandosi di previsione che non comporta aggravio per il bilancio dello Stato.




Cogliamo l'occasione per portare all'attenzione della Commissione le importanti misure richieste da ANCI per il sisma 2016 ed introdotte nella Legge di bilancio 2023, che sono frutto di un importante lavoro di coordinamento svolto nel corso del tempo dai rappresentanti di ANCI della Cabina di Coordinamento Sisma con i Sindaci dei Comuni colpiti. **È stato un immane lavoro quello svolto dalla Cabina di Coordinamento Sisma 2016** a partire dai primi mesi del 2020, **che ha innovato il modello di ricostruzione, consentendo a sia a quella pubblica che a quella privata di avviarsi in modo significativo**. Parimenti tale lavoro di coordinamento ha consentito **di iniziare anche il lavoro con la Cabina Integrata PNRR** per il rilancio del tessuto socio economico delle comunità locali così duramente colpite dal Sisma, così che **oggi si disponga di una ingente quantità di progetti per lo sviluppo di queste aree che meritano una approfondita riflessione, che certamente la rinnovata Struttura commissariale saprà portare avanti**. Il percorso fin qui compiuto e conclusosi con la recente approvazione del Testo Unico sulle Ordinanze della Ricostruzione e l'avvio del nuovo Sistema Informativo a questo strettamente connesso, necessita di essere accompagnato per un ulteriore periodo di tempo.

In merito al PNC (Piano Nazionale Complementare) del PNRR, i dati relativi alla presentazione delle richieste di contributo da parte delle aziende hanno evidenziato una **grande vitalità e speranza del tessuto e economico di questi territori**, che non andrebbe assolutamente tradita. **Occorrerebbe pertanto che il parlamento mettesse a disposizione del PNC le risorse necessarie a coprire il gap fra progetti ammessi e finanziati**, le somme necessarie ammonterebbero a **meno di un milione di euro**.

Per le attività di ricostruzione, necessarie ogni volta che si ripresentano eventi gli catastrofici sempre più frequenti nel nostro Paese fortemente esposto ai diversi rischi naturali, **il Parlamento dovrebbe valutare la possibilità di riprendere il percorso che aveva condotto nella precedente legislatura alla definizione di un testo di legge delega per riunire in un'unica disposizione di legge il corpo delle norme di disciplina di un eventuale stato di emergenza e ricostruzione di rilievo nazionale** a seguito di un evento catastrofico, nel quale si trovavano ricompresi pressoché tutti gli aspetti che dovranno caratterizzare un Testo Unico sulla materia, ripresi dalle esperienze condotte e, in modo particolare, da quella del Sisma del 2016, con un approccio basato su principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, indispensabile per evitare meccanismi complessi che, una volta applicati, rischiano di non trovare riscontro nelle realtà territoriali, dove gli Enti locali in molti casi hanno già dimostrato di saper gestire in maniera agevole ed efficiente l'organizzazione dei processi.

In merito agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Marche e parte della Regione Umbria, trattati dall'art. 5 del decreto-legge in parola per un allineamento della normativa relativa alle funzioni del Commissario straordinario, **si riterrebbe necessario un intervento legislativo volto a rispondere al grave disagio che è stato riscontrato anche sotto il profilo della gestione tecnico-contabile degli interventi conseguenti**, che ricadono nella responsabilità dei Comuni, introducendo ulteriori norme di snellimento procedurale e modifica di taluni dispositivi di controllo della spesa, come da proposta emendativa allegata.



Da ultimo, ma non in termini di importanza, si sottolinea la previsione all'art. 4 del finanziamento con risorse statali del Fondo regionale di Protezione Civile.

Il Fondo regionale di protezione civile è stato finanziato dallo Stato dal 2000 al 2007 per oltre un Miliardo di euro.


Il finanziamento del Fondo è stato sospeso dal 2008 al 2021.

Il fondo, come riproposto nel Nuovo Codice di Protezione civile ai sensi dell'art. 45, è destinato oggi a contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni **e degli Enti locali, oltre che** a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).


Su questo punto la **proposta emendativa presentata dall'ANCI chiede di destinare in via prioritaria le risorse al potenziamento dei servizi di protezione civile dei Comuni**, considerato che dall'introduzione della protezione civile quale funzione fondamentale dei Comuni non c'è stato ancora alcuna linea di finanziamento.

I Comuni oggi soffrono l'assenza di misura specifiche di supporto alla Funzione fondamentale assegnata di protezione civile e riteniamo debbano essere messi nelle condizioni di poter sostenere i servizi comunali di protezione civile previsti dalla norma ed utili ad organizzare la prima risposta alle sempre più frequenti emergenze anche con interventi statali diretti.

Rimane comunque da valutare, come richiamato dal Ministro della Protezione Civile nella presentazione delle sue Linee programmatiche al Parlamento, la possibilità di adeguarne la dotazione, stante l'esiguità delle risorse disponibili e di **stabilizzarlo almeno su base triennale, così da consentire una coerente programmazione degli interventi.** Infine, come anche indicato dal Ministro della Protezione Civile, **occorrerà lavorare anche affinché i Comuni siano messi in grado di preparare la risposta alle emergenze adeguando la loro dotazione di personale specialistico ora carente.**



26/01/2023



AS 462

Ddl di conversione del decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3 recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”.

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Art. 3

(Titolari dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei Comuni del cratere e pro-roga dei contratti di lavoro a tempo determinato)

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

3. Al decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 come convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 57, comma 3, secondo periodo, dopo le parole "dei predetti crateri" aggiungere le seguenti parole "ovvero i periodi di servizio prestati anche in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021".

Motivazione

L'emendamento è necessario per consentire la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'art. 50-bis del dl 17 ottobre 2016, n. 189, anche ai soggetti che, nel corso dei 36 mesi di servizio prestato necessari per la stabilizzazione, abbiano prestato servizio in aree diverse ma immediatamente inferiori di cui al CCNL- Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019-2021.

Ciò al fine di evitare che tali risorse, dopo essere state opportunamente formate ai fini della ricostruzione, utilizzino il loro patrimonio di conoscenze maturato nei Comuni del Sisma per partecipare a concorsi emanati da enti diversi.

Si fa presente altresì che sul tema stabilizzazioni si è espresso in maniera favorevole anche il Governo attraverso il Commissario straordinario per la ricostruzione.

Art. 4

(Rifinanziamento del Fondo regionale di protezione civile)


Dopo il comma 2 inserire il seguente comma: «3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il fondo è prioritariamente destinato dalle Regioni al potenziamento e sostegno dei servizi comunali e intercomunali di protezione civile.».

Motivazione

Nel Codice della protezione Civile del 2018 viene identificata e precisata la "funzione fondamentale" in materia di protezione civile affidata ai Comuni, dalla quale non si può derogare o rinunciare, ma l'attribuzione di questa funzione non trova riscontro in alcun finanziamento dedicato, in violazione delle disposizioni costituzionali.

In un territorio come quello del nostro Paese, fragile e fortemente esposto a diversi rischi naturali, in occasione delle emergenze che si susseguono sempre con maggiore frequenza, il Sindaco è responsabile dell'assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio e dei primi interventi necessari secondo quanto previsto dalla pianificazione comunale di protezione civile.

Stante l'attuale situazione delle strutture di Protezione civile dei Comuni, povere di mezzi e attrezzature, oltre che di personale, è necessario individuare risorse certe - non previste da PNRR o altri meccanismi di finanziamento - per l'organizzazione dei servizi comunali e



intercomunali di Protezione Civile. Il fondo, ai sensi dell'art. 45 del Codice della PC, è destinato a contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, oltre che a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b). Si chiede quindi di destinare prioritariamente, in questa fase, il fondo regionale di PC ai Comuni, affinché dispongano di risorse per una prima risposta alle emergenze, che sempre più frequentemente interessano tutto il territorio nazionale.

Art. 5

(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)

All'articolo 5, la rubrica è sostituita dalla seguente:

“Semplificazione gestione contabile delle emergenze da parte degli Enti locali e misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022”.

All'articolo 5, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1. Al fine di facilitare la gestione contabile delle emergenze dovute a calamità naturali da parte degli enti locali, con particolare riguardo ai comuni coinvolti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di settembre 2022 nella regione Marche, si applicano le seguenti disposizioni:

a) dopo il comma 862, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

“862-*bis*. In occasione di calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza della durata di almeno tre mesi nel corso dell'anno di riferimento, ai fini della determinazione degli obblighi di accantonamento al fondo di cui al comma 862 gli enti coinvolti possono non considerare le fatture riguardanti le spese direttamente connesse allo stato di emergenza e i relativi importi non sono computati ai fini dell'eventuale calcolo dell'importo da accantonare al predetto fondo.”;

b) i comuni nei cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2022, a seguito degli eventi alluvionali verificatisi nella regione Marche nel mese di settembre 2022, nelle more dell'assegnazione dei contributi previsti a ristoro delle spese sostenute per gli scopi di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, possono accertare in via convenzionale nel bilancio 2022, anche attraverso variazioni successive al 31 dicembre 2022, i contributi previsti, in misura pari alle spese effettivamente sostenute e in corso di rendicontazione alla data del 31 dicembre 2022, di cui parimenti provvedono all'impegno. Le eventuali difformità tra l'importo dell'accertamento convenzionale e l'importo assegnato a seguito del completamento delle procedure di monitoraggio e di riparto dei fondi disponibili sono oggetto di rettifica delle scritture contabili entro il termine per la deliberazione del rendiconto della gestione 2022. Le variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti possono essere effettuate, in deroga alle norme ordinariamente vigenti, entro il 30 aprile 2023.”

Motivazione

Gli eventi calamitosi di natura alluvionale che hanno colpito alcuni Comuni della Regione Marche hanno determinato un grave disagio anche sotto il profilo della gestione tecnico-



contabile degli interventi conseguenti che ricadono nella responsabilità dei Comuni. Si rendono pertanto necessarie ulteriori norme di snellimento procedurale e modifica di taluni dispositivi di controllo della spesa.

*Con la **lettera a)** si interviene sugli effetti degli incrementi di spesa per fronteggiare eventi che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza. Ai fini della valutazione dei ritardi di pagamento l'impiego delle risorse può risultare meno efficiente non per effetto di cattiva gestione ma per le difficoltà connesse ai tempi di erogazione emergenziali, come sta accadendo in questo periodo per i Comuni delle Marche coinvolti negli eventi alluvionali dello scorso mese di settembre. Lo scomputo delle spese per l'emergenza dal calcolo dei ritardi di pagamento e dalla determinazione dell'importo da accantonare al FGDC permette di evitare rischi di aggravio eccessivo e distorsioni nell'applicazione delle norme vigenti. Tali rischi sono particolarmente accentuati per gli enti di minori dimensioni spesso privi di quote di risorse proprie immediatamente spendibili di ammontare adeguato alla gravità degli eventi ed ai conseguenti oneri di ripristino dei luoghi e degli edifici pubblici danneggiati.*

*Con la **lettera b)**, con specifico riferimento ai comuni delle Marche colpiti dall'alluvione del 15 settembre si propone la deroga alle norme contabili vigenti con riferimento all'imputazione presuntiva attraverso accertamento convenzionale dei contributi previsti a sostegno dei Comuni coinvolti (nei limiti delle spese effettivamente sostenute nel 2022) e alla gestione delle relative spese. La norma si rende necessaria, nell'approssimarsi della chiusura dell'esercizio finanziario, per effetto dei tempi di elaborazione dei monitoraggi delle spese sostenute, già in larga parte elaborati dai Comuni e messi a disposizione del commissario delegato all'emergenza, che potrebbero non concludersi in tempi utili per la corretta trasposizione nei documenti contabili degli enti locali.*

Le norme proposte non comportano alcun aggravio per la finanza pubblica.

